

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE



SERGIO BARBARO

Istituto Universitario Sophia, Figline e Incisa Valdarno (FI), Italy

avv.barbarosergio@gmail.com

ORCID: orcid.org/0009-0004-4947-4992

DOI: doi.org/10.13166/HR/XALD3476

MEMORIA E CYBERSPAZIO. DAL DIRITTO ALL'OBLIO ALL'EREDITÀ DIGITALE

ABSTRACT

Il presente lavoro intende approfondire il rapporto tra memoria e cyberspazio attraverso l'analisi di due fenomeni che hanno assunto rilevanza con lo sviluppo della rete e dei social network: il diritto all'oblio e l'eredità digitale. Diritto all'oblio e eredità digitale costituiscono due facce opposte della stessa medaglia. Da una parte il diritto di chiedere la cancellazione definitiva dei propri dati personali dalla rete, dall'altra l'esigenza degli eredi di conservare il patrimonio digitale di dati personali di una persona defunta contenuto all'interno dei diversi strumenti elettronici utilizzati. Il nodo fondamentale in materia, a parere di chi scrive, non è costituito dal riconoscimento da parte del formante legislativo e giurisprudenziale di tali nuove posizioni giuridiche soggettive, che hanno trovato consacrazione in relazione al cyberspazio in diversi arresti giurisprudenziali e a livello normativo nel Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto con l'acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), ma dall'individuazione delle modalità e degli strumenti utilizzabili per garantire tutela e rendere realmente effettive tali nuove posizioni giuridiche.

This paper aims to explore the relationship between memory and cyberspace through the analysis of two phenomena that have become relevant with the development of the Internet and social networks: the right to be forgotten and digital legacy. Right to be forgotten and digital legacy constitute two opposite sides of the same coin. On the one hand is the right to request the permanent deletion of one's personal data from the network, and on the other is the heirs' need to preserve the digital legacy of a deceased person's personal data contained within the various electronic tools used. The fundamental node in this matter, in the opinion of the writer, is not the recognition by the legislative and jurisprudential formant of these new subjective legal positions, which have found consecration in relation to cyberspace in various jurisprudential arrests and at the normative level in Regulation (EU) 2016/679, better known by the acronym GDPR (General Data Protection Regulation), but the identification of the ways and means that can be used to guarantee protection and make these new legal positions truly effective.

KEYWORDS: *Memory, right to be forgotten, digital inheritance, minors, de-indexing, cancellation of cached copies*

1. INTRODUZIONE

Il presente lavoro intende approfondire il rapporto tra memoria e cyberspazio attraverso l'analisi di due fenomeni che hanno assunto rilevanza con lo sviluppo della rete e dei social network: il diritto all'oblio^[1] e l'eredità digitale^[2].

Diritto all'oblio e eredità digitale costituiscono due facce opposte della stessa medaglia, o ancora meglio due estremi di uno spettro di colori. Da una parte il diritto di chiedere la cancellazione definitiva dei propri dati personali

[1] Sul diritto all'oblio si vedano senza pretese di esaustività: G.B. Ferri, Diritto all'informazione e diritto all'oblio, in Riv. dir. civ., 1990, 801 ss.; E. Gabrielli (a cura di), Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; T. Auletta, Diritto alla riservatezza e *droit à l'oubli*, in G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza (a cura di), L'informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; M. Mezzanotte, Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009; V. Mayer-Schönberger, Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale, EGEA, 2010; F. Di Ciommo – R. Pardolesi, Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza! in Danno e resp., 2012, 701 ss.; G. Carapezza Figlia, Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un *giusto equilibrio* nel dialogo fra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2013, 1011 ss.; F. Pizzetti (a cura di), Il caso del diritto all'oblio, Giappichelli, 2013; O. Pollicino, Diritto all'oblio e conservazione dei dati. La Corte di Giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy, in Giur. cost., 2014, 2946 ss.; G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma TrE-Press, 2015; G. Finocchiaro, Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, in C. Perlingieri-L. Ruggieri (a cura di), Internet e Diritto civile, Napoli, 2015, 139 ss.; M. Zanichelli, Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale, in Inf. e dir., 2016, 10 ss.; M. Tampieri, Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali, in Resp. civ. prev., 2017, 1010 ss.; S. Martinelli, Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale, Giuffrè, 2017; I. Tardia, L'identità digitale tra memoria e oblio, ESI, 2017; S. Zanini, Il diritto all'oblio nel regolamento europeo 679/2016: quid novi?, in Federalismi. it, 15, 2018, 2; G. Lavacca – C. M. Martini e M. Pellegrino, Internet never forgets (?). Diritto all'oblio e diritto alla cancellazione, quali gli usi e quali i limiti, in Ciberspazio e diritto, 2019, 437 ss.; A. Palladino, *Oblio 4.0* tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?, in De Iustitia, 2019, 75; M. Astone, Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti temporali, in Eur. dir. priv., 2020, 223 ss.; M. Cocuccio, Deindicizzare per non censurare: il «ragionevole compromesso» tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, in Resp. civ. prev., 2021, 175 ss.

[2] Sull'eredità digitale si vedano: G. Resta, La *morte* digitale, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II), fasc.6, 2014, 891; C. Camardi, L'eredità digitale. Tra reale e virtuale, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, fasc.1, 2018., 65; V. Putorti, Patrimonio digitale e successione mortis causa, in Giustizia Civile, fasc.1, 2021, 163; F. Pinto, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive *digitali*, in Rivista del Notariato, fasc.4, 2021, 701; D. Barbierato, Osservazioni in tema di << eredità digitale >>, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.6, 2022, 2103; C. Maiorano, Digitalizzazione nelle relazioni umane e successione mortis causa, in Diritto di Famiglia e delle Persone, fasc.1, 2023, 248;

dalla rete, dall'altra l'esigenza degli eredi di conservare il patrimonio digitale di dati personali di una persona defunta contenuto all'interno dei diversi strumenti elettronici utilizzati.

Il nodo fondamentale in materia, a parere di chi scrive, non è costituito dal riconoscimento da parte del formante legislativo e giurisprudenziale di tali nuove posizioni giuridiche soggettive, che hanno trovato consacrazione in relazione al cyberspazio in diversi arresti giurisprudenziali e a livello normativo nel Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), attuato in Italia con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101^[3], ma dall'individuazione delle modalità e degli strumenti utilizzabili per garantire tutela e rendere realmente effettive tali nuove posizioni giuridiche.

Nel corso del presente scritto si approfondirà tali istituti, con particolare riferimento alle fonti normative e gli arresti giurisprudenziali in materia. Particolare spazio verrà riservato all'analisi delle modalità di *enforcement* di tali situazioni giuridiche soggettive, al dibattito in materia e alle prospettive *de iure condendo*.

^[3] Per un approfondimento sul Regolamento UE 2016/679 si vedano senza pretese di esautività: R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, Milano, 2021; V. Cuffaro, D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2020; A. Iunker, *The New Requirements of The EU General Data Protection Regulation 2016/679 GDPR*, Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, VII, 2019, pp.106-113; M. Krzysztofek, *GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679: Post-Reform Personal Data Protection in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2019; E. Lucchini Guastalla, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. e impr.*, 2018, p. 106 ss.; V. Cuffaro, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati*, in *Trattamento dei dati personali e Regolamento UE n. 2016/679*, *Speciali digitali del Corriere giur.*, 2018, p. 2 ss.; A. Mantelero, D. Poletti (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa, 2018; Bhaimia, S. (2018), *The General Data Protection Regulation: The Next Generation of EU Data Protection*, *Legal Information Management*, 18(1), 21-28. doi:10.1017/S1472669618000051; G. Finocchiaro (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017; P. Voigt, A. von dem Bussche, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide*, Berlino, 2017; E. Pelino, *Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016.

2. IL DIRITTO ALL'OBLIO

Secondo la dottrina che si è soffermata sul tema il diritto all'oblio (*right to be forgotten*) lo stesso deve intendersi quale *reviviscenza del vecchio diritto a essere lasciati soli (right to be alone)*^[4], ovvero come “pretesa a riappropriarsi della propria storia personale e quindi una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, altrimenti come mezzo per ricostruire la dimensione sociale dell'individuo, evitando che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente^[5]”.

Secondo tale orientamento la funzione di tale nuova pretesa soggettiva è costituita dalla salvaguardia della propria attuale identità personale, morale e sociale, evitando che la stessa possa essere oggetto di un travisamento e che, pertanto, si venga a diffondere *false light in the public eye*. Quindi, in definitiva il diritto all'oblio può essere definito, secondo questo autorevole orientamento, come il diritto a governare la propria memoria^[6].

Secondo un diverso autorevole orientamento il diritto all'oblio si atteggia, rispetto alle specifiche declinazioni applicative del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale, come una nuova e ulteriore situazione giuridica soggettiva complessa, multiforme, polisensa e poliedrica che si presenta *con il corpus del diritto all'identità personale ma con l'anima della privacy*^[7].

La Suprema Corte ha riconosciuto incidentalmente tale istituto nel corso degli anni Novanta, qualificando il diritto all'oblio come «l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente pubblicata»^[8].

Con un ulteriore arresto successivo la Suprema Corte, nel 2012 ha confermato l'esistenza del diritto all'oblio. Il caso riguardava un noto politico coinvolto in un

^[4] E. Frosini, Il Costituzionalismo nella società tecnologica, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, f. 3, 2020, 465 – 484; C. Chiola, Appunti sul c.d. diritto all'oblio e la tutela dei dati personali, in Percorsi Cost., n. 1, 2010, 39.

^[5] E. Frosini, La tutela dei dati e il diritto all'oblio, in Rass. parl., n. 4, 2018, 497 ss..

^[6] E. Frosini, Il Costituzionalismo...cit., 465 – 484;

^[7] ; M. Mezzanotte, Il diritto all'oblio. Contributo...cit., 119

^[8] Cass. 9 aprile 1998 n. 3679, in De jure.

procedimento giudiziario penale terminato dopo diversi anni con il proscioglimento, il quale lamentava la presenza *on-line*, a distanza di anni, negli archivi di una famosa testata giornalistica, di articoli che raccontavano del suo arresto ma che omettevano di riferire della conclusione favorevole della controversia con il proscioglimento. La Cassazione enuncia il principio il diritto per cui *se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (articolo 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (articoli 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati*^[9].

3. MEMORIA E OBLIO NELLA RETE

La tutela del diritto all'oblio in relazione ai media tradizionali non desta grandi difficoltà applicative, stante la possibilità di cancellare le copie cartacee di un documento in maniera definitiva. Il problema si pone invece per la declinazione telematica del diritto di oblio che deve fare i conti, come sottolineato dalla dottrina con la rete delle reti, il web, dove tutto ciò che è stato inserito rimane come “una memoria illimitata e senza tempo ovvero un deposito di dati di dimensioni globali^[10]”.

Si è detto, autorevolmente, che l'avvento della rete ha difatti invertito l'ordinario rapporto tra memoria e dimenticanza in favore della prima. Ricordare è diventata la regola e dimenticare l'eccezione^[11].

Questo flusso continuo e incessante di informazioni determina una sorte di immortalità dei dati personali che comporta come conseguenza l'impossibilità

^[9] Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, con nota di F. Di Ciommo – R. Pardolesi, *Notizia vera, difetto di attualità diritto all'oblio*, in *Danno e resp.*, 2012, 7, 747; in *Resp. civ. prev.*, 2012, 1147, con nota di G. Citarella, *Aggiornamento degli archivi online tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*, 1155. Si veda anche: A. Mantelero, *Right to Be Forgotten ed archivi Storici dei giornali: la Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, Vol. 28, N. 10, 2012, 843.

^[10] Frosini E., *Il Costituzionalismo...cit.*, 473.

^[11] *Ibidem*

di giovare dei benefici della dimenticanza e dell'oblio che consentono di curare con il tempo ferite e conflitti^[12].

Il problema di fondo rispetto all'esercizio del diritto dell'oblio in rete è costituito dagli strumenti per poterne rendere effettivo l'esercizio.

La consacrazione a livello di normativa dell'Unione Europea del diritto all'oblio è avvenuta con la sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio nel caso *Google Spain*[13]. La Corte di Giustizia dell'Unione ha affermato che l'attività del motore di ricerca è qualificabile come *trattamento di dati personali* e che l'individuo ha il diritto di chiedere al motore di ricerca e di ottenere a determinate condizioni la deindicizzazione di un contenuto che lo riguardi e che ritenga costituire una violazione di un proprio diritto.

Lo strumento che viene individuato dalla sentenza in esame al fine di garantire tutela all'individuo che esercita il diritto all'oblio è costituito dalla deindicizzazione che consiste, secondo la sentenza in esame, nella soppressione dall'elenco di risultati che appaiono a seguito di una ricerca *on line* effettuata a partire dal nome dell'interessato, *dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita*^[14].

Il dato, pertanto, non viene rimosso dalla rete in maniera definitiva ma diviene soltanto di più difficile reperimento^[15].

^[12] A. Oliverio, Memoria e oblio, Soveria Mannelli, 2003, 9; V.M. Schönberger, Delete. Il diritto all'oblio...cit, 2.

^[13] Corte giust. 13 maggio 2015, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, su cui v. A. Palmieri-R. Pardolesi, Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google, in Nuovi Quaderni del Foro Italiano, Quaderno n. 1 (27 maggio 2014). Si vedano anche: F. Pizzetti, La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni, in Federalismi.it, 10 giugno 2014; F. Di Ciommo, Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e resp., 2014, 1101 ss.; A cura di G. Resta e V. ZenoZencovich, Il diritto all'oblio su Internet...cit.; D. Miniussi, Il diritto all'oblio: i paradossi del caso Google, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2015, 209

^[14] Corte giust. 13 maggio 2015, C-131/12, Google Spain SL, cit.

^[15] S. Martinelli Diritto all'oblio...cit., 565; M. Cocuccio, Deindicizzare per non censurare...cit, 182 ss.; G. Bevivino, Il diritto all'oblio nell'epoca *digitale*: ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione, in Giustizia Civile, fasc.1, 2022, 2217; G. Stanzione, Libertà di

È evidente che tale tipo di strumento non determina la completa cancellazione dei dati, ma, come sottolineato più volte dalla dottrina, una semplice riduzione della visibilità in rete dell'interessato^[16]. Secondo quindi l'orientamento prevalente il diritto all'oblio in rete si concretizzerebbe nel diritto alla deindicizzazione ovvero a non essere trovati facilmente attraverso una ricerca in rete^[17].

Inoltre, la portata applicativa di tale strumento è stata ulteriormente ridotta dalla successiva sentenza del Corte di Giustizia del 24 settembre 2019, con la quale l'organo giudicante ha ritenuto che la deindicizzazione non si applichi a livello globale ma solo alle sole versioni geografiche corrispondenti ai domini europei del motore di ricerca, in quanto *il diritto dell'Unione non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione e poiché molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto*^[18].

La questione degli strumenti applicabili per rendere effettivo il cosiddetto diritto all'oblio *on-line* è stata affrontata da una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, con la pronuncia n. 3952 del 2022^[19].

La pronuncia trae origine dal caso avente ad oggetto una richiesta formulata da un individuo avente ad oggetto la rimozione dai risultati delle ricerche su internet effettuate con l'utilizzazione dei servizi di ricerca in Europa di diversi URL, specificamente individuati, che collegavano il nome dell'interessato a una vicenda giudiziaria che lo stesso affermava non interessasse più il diritto di cronaca.

Le società che gestivano il motore di ricerca decidendo di non dare seguito alla richiesta dell'interessato, sicché l'interessato decide di ricorrere al Garante della privacy. Il Garante per la protezione dei dati accorda la tutela richiesta ordinando alle società che gestiscono il browser di rimuovere gli URL indicati nel ricorso, cancellando anche le copie cache dalle pagine accessibili attraverso gli URL predetti.

espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio, in *Europa e Diritto Privato*, fasc.3, 2020, 991.

[16] G. Bevivino, *Il diritto all'oblio nell'epoca digitale ...cit.*, 223.

[17] M. Cocuccio, *Deindicizzare per non censurare...cit.*, 186

[18] Corte giust. 3 ottobre 2019 n. C-18/18 *Glawishnig c. Facebook*, in *De Jure*

[19] Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 01/12/2021) 08/02/2022, n. 3952 in *De Jure*

Le società decidono di impugnare il provvedimento del Garante davanti al Tribunale di Milano, che rigetta il ricorso, ritenendo che il provvedimento del Garante fosse legittimo e che in particolare rientri nei poteri della suddetta autorità amministrativa disporre la cancellazione delle copie cache di una pagina.

Le parti soccombenti decidono di ricorrere contro la suddetta sentenza in Cassazione.

In particolare, la Corte di Cassazione è chiamata ad interrogarsi sulla legittimità dello strumento utilizzato dal Garante della protezione dei dati per accordare tutela all'interessato.

La richiesta di eliminazione delle *copie cache* delle pagine *web* accessibili attraverso gli URL corrispondenti agli articoli pubblicati in Rete costituisce, rispetto alla deindicizzazione, un'ulteriore, diversa e più radicale tecnica rimediabile diretta ad ottenere l'irreversibile cancellazione dei contenuti memorizzati *online*, impedendo definitivamente al motore di ricerca la possibilità nel futuro di rendere disponibili le notizie già processate dal database aggiornato delle risorse *web* mediante la ricerca delle parole chiave.

La Corte di Cassazione esprime perplessità sull'utilizzo di questo ultimo strumento. L'esigenza di bilanciamento tra l'interesse del singolo ad essere dimenticato e l'interesse della collettività ad essere informata richiedono, secondo la Corte, l'utilizzo di strumenti in grado di ponderare correttamente tali diverse esigenze. La deindicizzazione, secondo la Suprema Corte, che cita il caso Google Spain, "rappresenta, il più delle volte, l'effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco.

Secondo la Suprema Corte le copie cache dei siti internet indicizzati consentono al motore di ricerca di fornire una risposta più veloce ed efficiente all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave. La cancellazione di esse preclude, secondo la Cassazione, al motore di ricerca, nell'immediato, di avvalersi di tali copie per indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato. In definitiva l'utilizzo dello strumento in esame impedisce di risalire alla notizia attraverso l'uso di parole chiave diverse dal nome dell'interessato, frustando in maniera ingiustificata ed esorbitante il diritto di essere informati e di informare.

La Corte di Cassazione conclude pertanto che lo strumento da ritenersi più adeguato a bilanciare gli interessi in gioco è costituito dalla deindicizzazione

e che, conseguente, la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto legittimo il provvedimento della cancellazione delle copie di cache applicato dal Garante, fosse da cassare con rinvio.

La Cassazione nelle successive sentenze ha confermato come lo strumento di elezione di fronte a fattispecie analoghe sia sempre la deindicizzazione, a cui, tuttavia, si aggiunge l'obbligo, su richiesta dell'interessato, di allegare all'articolo deindicizzato una sintetica nota informativa nell'archivio storico del quotidiano, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato^[20].

Permane, tuttavia, il dubbio sulla concreta possibilità di utilizzare il diverso e più incisivo strumento della cancellazione delle copie di cache in situazione differenti, in cui sono coinvolti interessi preminenti rispetto alla libertà di espressione e al diritto all'informazione.

Il GDPR non sembra assicurare soluzione a tale dilemma.

4. L'ART. 17 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 all'art. 17 prevede la possibilità dell'interessato di richiedere la cancellazione dei dati esercitando così il diritto all'oblio: nei casi in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alla finalità per cui erano stati originariamente trattati, ovvero nel caso in cui siano stati trattati illecitamente, oppure quando l'interessato abbia revocato il consenso o si sia opposto al loro trattamento.

Secondo diversi studiosi il GDPR non ha provveduto ad accordare una regolamentazione organica e completa del diritto all'oblio^[21]. La norma in esame più che consacrare l'esistenza di un diritto all'oblio, sembra confermare, come sottolineato da una parte della dottrina, l'esistenza di un mero diritto

^[20] Cassazione civile sez. I – 31/01/2023, n. 2893 in De jure; Cassazione civile sez. I – 07/03/2023, n. 6806 in De jure;

^[21] G. Bevivino, Il diritto all'oblio nell'epoca *digitale* ...cit., 220 ss.; A. Alù, Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc.1, 2020, 325; M. Farina, Il diritto all'oblio nella governance dell'identificazione, in *Federalismi.it*, 2020, 106 ss.; M. Luciani, Itinerari costituzionali della memoria, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, fasc.2, 2023, 629.

alla rettifica o alla cancellazione per uso illegittimo dei dati, già prevista in normative precedenti, non esercitabile *ad nutum*, ma condizionato dalla presenza di presupposti ben precisi e tipizzati^[22].

La norma non chiarisce, difatti, quali siano gli strumenti utilizzabili né chi debba procedere alla cancellazione dei dati. L'Art.17 del GDPR, difatti, non parla di deindicizzazione, né tantomeno di cancellazione delle copie di cache e non si esprime su chi sia da indentificare come titolare del trattamento e debba effettuare l'operazione di cancellazione: se il titolare del sito sorgente o il motore di ricerca^[23].

D'altra parte il *considerando* n. 65 del GDPR evidenzia che il diritto alla cancellazione debba cedere dinanzi all'esigenza di conservazione dei dati, *qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria*. Ne consegue che il diritto di cui all'art.17 del GDPR non trova applicazione nel caso in cui prevalga la libertà di espressione e il diritto all'informazione o a essere informati, circostanza tra l'altro confermata e consacrata dal comma 3 del medesimo articolo.

Il *considerando* 65, tuttavia, accorda particolare rilevanza al cosiddetto diritto all'oblio quando l'interessato abbia dato il proprio consenso da minorenni e *quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet*.

I diritti del minore e l'interesse al corretto sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti sono certamente valori preminenti nell'ordinamento

^[22] A. Palladino, *Oblio 4.0* ...cit., 84; G. Garofalo, Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc.3 2021, 1505.

^[23] S. Martinelli, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 3, 2017, 578.

italiano e dell'Unione europea che devono prevalere sulla libertà di espressione. Conseguenza a ciò anche l'esigenza di individuare strumenti appropriati per tutelare l'interesse del minore in rete.

In tal senso l'ordinamento francese ha recentemente adottato alcune misure molto interessanti finalizzate a garantire piena tutela all'immagine dei minori in rete. Con la *Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne* il Legislatore Francese ha regolamentato il fenomeno dei baby influencer, attraverso una modifica del codice del lavoro e assimilando tale fattispecie al lavoro minorile in presenza di alcuni fattori stabiliti dalla normativa in esame^[24]. Produrre e filmare video di minori e diffonderli online costituisce lavoro minorile in presenza di tre requisiti:

- a. l'esistenza di direttive da parte di colui che produce, realizza o distribuisce il contenuto;
- b. l'uso dell'immagine del minore per fini commerciali;
- c. l'esistenza di una retribuzione che supera una certa soglia fissata con decreto del Consiglio di Stato;
- d. la durata e continuità della prestazione, tenuto conto anche degli obblighi scolastici gravanti sul minore.

In questi casi il testo di legge prevede che il minore di 16 anni non possa svolgere attività continuativa come influencer se non in presenza di un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità amministrativa che valuti il *best interest of the child*.

Inoltre, tutti i proventi diretti e indiretti di tale attività devono essere depositati presso un conto vincolato a favore del minore presso la *Caisse des dépôts*

^[24] Sul dibattito in Francia si veda: A. Bousmanne, *L'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne : quelle protection pour les enfants influenceurs?*, Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2021; P. L. Duverney, *Quelles mesures pour la protection et la mise en oeuvre des droits des enfants exposé-e-s sur les réseaux sociaux à des fins lucratives?*, Présenté au Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) de l'Université de Genève en vue de l'obtention de la Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l'enfant, 2022; M. Saulier, *Utiles précisions sur la protection du droit à l'image du mineur*, *Actualité juridique Famille*, 2022, 04, pp.231; A. Edney, *I Don't Work for Free: The Unpaid Labor of Child Social Media Stars*, 32 U. Fla. J.L. & Pub. Pol'y 547 (2021-2022).

et consignations e gestiti da questo fondo fino alla maggiore età del figlio o, se del caso, fino alla data della sua emancipazione.

La normativa prevede l'obbligo che grava sulle piattaforme di sensibilizzare i genitori e i minori stessi sulle conseguenze della diffusione delle immagini dei figli su una piattaforma di video sharing in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a disposizione per tutelare i loro diritti, la loro dignità e la loro integrità morale e fisica.

La legge prevede, infine, all' art. 6, il potere del minore di esercitare il diritto all'oblio chiedendo al responsabile del trattamento la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano anche contro e a prescindere della volontà dei genitori.

Inoltre, è stato approvato il 6 marzo 2023 dal Parlamento francese un nuovo disegno di legge *Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, n° 396*, finalizzato a garantire ulteriore tutela all'immagine del minore.

Il testo di legge a firma del parlamentare Bruno Studer prevede che il Codice civile francese (artt.371, 373,377) venga novellato introducendo le seguenti disposizioni:

- a. il dovere dei genitori di proteggere l'immagine e la vita privata dei bambini come compito specifico e inderogabile degli stessi (art.1 della proposta di legge);
 - a. la previsione della necessità dell'autorizzazione congiunta di entrambi i genitori per la pubblicazione dell'immagine dei minori (art.3 della proposta di legge);
 - a. in caso di disaccordi o di violazioni della dignità e dell'integrità morale del minore il Giudice può nominare un tutore del minore che eserciti il diritto all'immagine dello stesso, sentito il suo espresso parere (art.4 della proposta di legge).

Il testo di legge afferma, pertanto, il principio per cui che è compito specifico e inderogabile dei genitori proteggere l'immagine e la vita privata dei bambini. La disposizione più significativa della proposta di legge in esame è costituita senza dubbio dalla previsione che in caso di disaccordi o di violazioni della dignità e dell'integrità morale del minore i genitori possano decadere da ogni diritto sull'immagine dei propri figli e che il

Giudice possa nominare un tutore del minore che eserciti il diritto all'immagine dello stesso al posto dei genitori.

Entrambe le normative francesi esaminate prevedono la possibilità del minore di esercitare incisivi poteri di intervento a tutela della propria immagine e dei propri dati. I testi normativi non fanno riferimento agli strumenti utilizzabili per esercitare il diritto all'oblio o alla cancellazione dei dati lesivi della dignità del minore. A parere di chi scrive, tuttavia, la semplice deindicizzazione del nome del minore dai risultati di ricerca non è sempre sufficiente a tutelare il minore. Nei casi, in cui il minore abbia revocato il consenso alla pubblicazione ovvero nei casi di sfruttamento illecito dell'immagini dello stesso, sarebbe certamente più efficace ai fini della tutela dell'interesse del bambino e dell'adolescente, la cancellazione dei dati attraverso l'eliminazione delle copie di cache della pagina ad opera non solo del motore di ricerca ma anche del titolare del sito sorgente.

In presenza di fattispecie lesive della dignità del minore e/o di comportamenti illeciti da parte dei genitori o di altri adulti la libertà di espressione deve cedere il passo alla tutela del *best interest of the child*.

5. L'EREDITÀ DIGITALE

In questa ultima parte del lavoro si intende approfondire brevemente quello che potremmo chiamare il rovescio della medaglia dell'oblio e cioè il diritto di essere ricordati ovvero a non essere dimenticati^[25].

Cosa succede ai dati memorizzati e conservati all'interno di dispositivi elettronici, oppure pubblicati *on-line*, dopo la morte di colui a cui i dati appartengono. Chi è legittimato ad accedere a tali dati e in quali circostanze. È il tema affascinante e ancora inesplorato dell'eredità digitale^[26]. La questione dell'eredità digitale è stato oggetto in Italia di uno specifico intervento normativo. L'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy – D.lgs 196/2003 così come aggiornato

^[25] Frosini E., *Il Costituzionalismo...cit.*, 473.

^[26]

e novellato dal D.lgs 101/2018 prevede espressamente la regolamentazione dei *diritti riguardanti le persone decedute*

L'art. 2 *terdecies* prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Statuisce inoltre l'articolo in esame al comma 2 e che *l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata*. I commi 3 e 4 dell'articolo prevedono la possibilità dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1, ma tale volontà deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. I commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano infine che il divieto può essere sempre revocato dall'interessato e non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Il testo in esame, pertanto, prevede che ai dati di una persona defunta possa accedere chi ha un interesse meritevole di tutela o chi agisca a tutela dell'interessato o sia suo mandatario. L'esercizio di tali prerogative è precluso in caso l'interessato abbia espresso divieto con dichiarazione scritta, inequivoca, specifica, libera e informata. Tale divieto non può pregiudicare i diritti patrimoniali e di difesa in giudizio di terzi.

L'art. 2 *terdecies* ha trovato applicazione in due recenti pronunce italiane. In primis il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 febbraio 2021^[27] ha riconosciuto il diritto dei genitori di un giovane chef, morto in un incidente

^[27] V. Trib. Milano, 10 febbraio 2021 (ord.), in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, 557 ss., con nota di S. Bonetti, Dati personali e tutela post mortem nel novellato Codice privacy: prime applicazioni, 560 ss.; e, ibidem, II, 678 ss., il commento di G. Resta, L'accesso post mortem ai dati personali: il caso Apple; in Giur. it., 2021, 1600 ss., con nota di I. Maspes, Morte *digitale* e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica, 1601 ss.; in Diritto dell' Informazione dell' Informatica., 2021, 27 ss., con nota di Vigorito, La 'persistenza' postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple, 32 ss.; in Corr. giur., 2021, 658 ss., con nota di A. Maniaci - A. d'Arminio Monforte, La prima decisione in tema di *eredità digitale*: quale tutela post mortem

stradale, in cui era andato distrutto il cellulare dello stesso, di accedere alle foto, ai filmati e alle ricette, create dal figlio e conservate in *iCloud*, per poterle raccogliere in una pubblicazione che ne mantenga vivo il ricordo. Il Tribunale Meneghino ha ritenuto che i genitori fossero legittimati ad accedere all' *ID apple* del figlio in quanto eredi dello stesso e perché agirebbero a tutela dell'interessato per ragioni meritevoli di protezione.

Successivamente il Tribunale di Bologna è stato chiamato a pronunciarsi su un caso simile in cui la mamma di un adolescente morto suicida chiedeva di accedere ai dati contenuti nel cellulare del ragazzo per comprendere i motivi della scelta dello stesso e perpetuarne in qualche modo il ricordo^[28]. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il caso fosse speculare a quello deciso dal Tribunale di Milano e pertanto ha concesso alla madre del ragazzo deceduto la possibilità di avere accesso ai contenuti dell'*ID apple* del ragazzo in forza dell'art. 2 *terdecies*, comma 1.

A seguito di tali primi arresti in materia, permangono, come sottolineato dalla dottrina, diversi punti oscuri sull'applicazione della normativa in esame. In particolare, ci si chiede se i familiari del defunto acquistano i diritti, di cui all'art. 2 *terdecies*, *iure proprio* in forza del vincolo familiare con lo scomparso o *iure hereditatis*^[29]. Le pronunce in esame non hanno dissolto i dubbi interpretativi esistenti in tal senso. Inoltre, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunciarsi su eventuali contrasti che possono insorgere tra mandatari del *de cuius* e familiari^[30].

Infine, un ulteriore elemento di complessità potrebbe derivare dalla gestione dei rapporti tra genitori. *Quid iuris* in caso di conflitto tra gli stessi sull'opportunità di accedere ai dati e informazioni contenute in *devices* di minori infraquattordicenni. Nei casi in cui un genitore si opponga all'accesso alle informazioni del minore e l'altro insista nell'accesso si potrebbe

dei dati personali?; e in Giur. it., 2022, 1363, con nota di A. Spangaro, Patrimonio digitale – la successione digitale: la permanenza post mortem di aspetti della personalità

[28] Tribunale Bologna, 25 novembre 2021, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, con nota di M. Feleppa, L'accesso ai dati del defunto conservati su smartphone: soluzioni emergenti e problemi aperti, 2022, 25

[29] G. Resta, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contratto e impresa, 2019, 1, 94.

[30] D. Barberiato, Osservazioni in tema di << eredità digitale >...cit., 2106.

ipotizzare un intervento giudiziale teso a vagliare le posizioni e a trovare una soluzione concordata.

6. CONCLUSIONI

Le nuove tecnologie e la crescente datificazione di ogni aspetto della vita di tutti i giorni richiedono nuovi strumenti finalizzati a tutelare le situazioni giuridiche soggettive emergenti.

Il diritto all'oblio non costituisce una fattispecie completamente nuova ma certamente lo è la sua applicazione alla rete. Di fronte alle peculiarità di internet gli strumenti tradizionali di *enforcement* devono cedere il passo a nuovi meccanismi di tutela. Il riconoscimento normativo di tali nuovi diritti non basta se non accompagnato anche dalla individuazione di soluzioni applicative e strumenti di tutela realmente capaci di assicurare protezione. In tal senso la cancellazione delle copie di cache può essere un'ipotesi applicabile in situazione in cui si evidenziano interessi preminenti rispetto alla libertà di espressione e al diritto all'informazione come nel caso in cui vi siano minori coinvolti e sia necessario eliminare in maniera definitiva informazioni e soprattutto video e immagini lesivi della dignità degli stessi. È inoltre evidente che tale obbligo deve gravare, effettuato un corretto bilanciamento di interessi, su chi ha la responsabilità del sito e non semplicemente sul motore di ricerca, al fine di assicurare una piena ed efficace tutela all'interesse leso.

Le stesse considerazioni possono porsi in relazione al tema dell'eredità digitale. L'art. 2 *terdecies* del Codice Privacy – D.lgs 196/2003 così come novellato dal D.lgs 101/2018 prevede un articolato elenco di strumenti utilizzabili ai fini perpetuare l'eredità digitale di un soggetto. Permangono dubbi applicativi, che verranno certamente chiariti nelle successive applicazioni della normativa da parte della giurisprudenza.

In conclusione, è necessaria una maggiore chiarezza e coerenza nell'inquadramento delle posizioni giuridiche soggettive oggetto del presente studio, diritto all'oblio e eredità digitale, al fine di assicurare protezione e tutela a soggetti che si trovano a dover combattere quasi a mani nude, contro i colossi dell'informazione e della rete.

REFERENCES

- Alù A., *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc.1, 2020, 313 – 327;
- Astone M., *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti temporali*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 223 – 235;
- Auletta T., *Diritto alla riservatezza e droit à l'oubli*, in G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983;
- Barbierato D., *Osservazioni in tema di << eredità digitale >>*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.6, 2022, 2103 – 2111;
- Bevivino G., *Il diritto all'oblio nell'epoca digitale: ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione*, in *Giustizia Civile*, fasc.1, 2022, 217 – 234;
- Bhaimia, S., *The General Data Protection Regulation: The Next Generation of EU Data Protection*, *Legal Information Management*, 18(1), 21-28, (2018);
- Bonetti S., *Dati personali e tutela post mortem nel novellato Codice privacy: prime applicazioni*, 560 ss in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 560 – 565;
- Bosher H., *Influencer Marketing and Law*, in Edited by S. Yesiloglu, J. Costello, *Influencer Marketing Building Brand Communities and Engagement*, Routledge, 2020, 235-249;
- Bousmanne A., *L'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne : quelle protection pour les enfants influenceurs?.*, *Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain*, 2021;
- Caggiano I – A., *Protecting minors as technologically vulnerable persons through data protection: An analysis on the effectiveness of law*, 1 *EJPLT*, 2022, 27-44;
- Camardi C., *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc.1, 2018;
- Carapezza Figlia G., *Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un giusto equilibrio nel dialogo fra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2013, 1011 – 1034;
- Ciancimino C., *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.1, 2022, 360 – 389;
- Citarella G., *Aggiornamento degli archivi online tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 1155 – 160;
- Cocuccio M., *Deindicizzare per non censurare: il «ragionevole compromesso» tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 174 – 186;
- Cuffaro V., *Il regolamento generale sulla protezione dei dati*, in *Trattamento dei dati personali e Regolamento UE n. 2016/679, Speciali digitali del Corriere giuridico*, 2018;

- Cuffaro V., D’Orazio R., Ricciuto V. (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Turin, 2020;
- Di Ciommo F., *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101-1113;
- Di Ciommo F. – Pardolesi R., *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!* in *Danno e resp.*, 2012, 701-716;
- Di Ciommo F. – Pardolesi R., *Notizia vera, difetto di attualità diritto all’oblio*, in *Danno e resp.*, 2012, 7, 747 – 753;
- Diffenderfer M., *The Rights of Privacy and Plublicity for Minor Online: Protecting the Privilege of Dissafirmance in the Digital*, 54 U. Louisville L. Rev. 131 (2016);
- Donovan S., ‘Sharenting’: *The Forgotten Children of the GDPR*, *Peace Human Rights Governance*, 4(1), 35-59 (2020);
- D’Orazio R., Finocchiaro G., Pollicino O., Resta G., (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, Milan, 2021;
- Duverney P. L., *Quelles mesures pour la protection et la mise en oeuvre des droits des enfants exposé-e-s sur les réseaux sociaux à des fins lucratives?*, Présenté au Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève en vue de l’obtention de la Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant, 2022;
- Edney A., *I Don’t Work for Free: The Unpaid Labor of Child Social Media Stars*, 32 U. Fla. J.L. & Pub. Pol’y 547 (2021-2022);
- Farina M., *Il diritto all’oblio nella governance dell’identificazione*, in *Federalismi.it*, 2020, 95 – 111;
- Feleppa M., *L’accesso ai dati del defunto conservati su smartphone: soluzioni emergenti e problemi aperti*, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2022, 19 – 34;
- Ferri G.B., *Diritto all’informazione e diritto all’oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801 – 820;
- Finocchiaro G., *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. Perlingieri-L. Ruggieri (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, 139 – 143;
- Finocchiaro G. (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017;
- Fishbain R., *Growing up Viral: Kidfluencers as the New Face of Child Labor and the Need for Protective Legislation in the United Kingdom*, 54 *Geo. Wash. Int’l L. Rev.* 127 (2022);
- Frosini E., *La tutela dei dati e il diritto all’oblio*, in *Rass. parl.*, n. 4, 2018, 497 – 511;
- Frosini E., *Il Costituzionalismo nella società tecnologica*, *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, f. 3, 2020, 465 – 484;
- Gabrielli E. (a cura di), *Il diritto all’oblio*. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999;
- Garofalo G., *Identità digitale e diritto all’oblio: questioni aperte all’indomani dell’approvazione del GDPR*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc.3 2021, 1506 – 1518;

- Iunker A., *The New Requirements of The EU General Data Protection Regulation 2016/679 GDPR*, Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, VII, 2019, 106-113;
- Lavacca G. – Martini C. M. e Pellegrino M, Internet never forgets (?). *Diritto all'oblio e diritto alla cancellazione, quali gli usi e quali i limiti*, in Cyberspazio e diritto., 2019, 437 – 461;
- M. Luciani, *Itinerari costituzionali della memoria*, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.2, 2023, 629 – 685;
- Maiorano C., *Digitalizzazione nelle relazioni umane e successione mortis causa*, in Diritto di Famiglia e delle Persone, fasc.1, 2023, 248 – 275;
- Mayer-Schönberger V., Delete. *Il diritto all'oblio nell'era digitale*, EGEA, 2010;
- Maniaci A. – d'Arminio Monforte A., *La prima decisione in tema di eredità digitale: quale tutela post mortem dei dati personali?* in Corr. giur., 2021, 658 – 667;
- Mantelero A., *Right to Be Forgotten ed archivi Storici dei giornali: la Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Vol. 28, N. 10, 2012, 843 – 849;
- Mantelero A., *Rilevanza e tutela della dimensione collettiva della protezione dei dati personali*, Contratto e impresa. Europa, 2015, 137 – 158;
- Mantelero A., *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 679/2016*, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 144 – 164;
- Mantelero A., Poletti D., (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa, 2018;
- Masterson M. M., *When Play Becomes Work: Child Labor Laws in the Era of Kidfluencers*, 169 U. Pa. L. Rev. 577 (2020-2021), 577 – 607;
- Martinelli S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Giuffrè, 2017;
- Martinelli S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc. 3, 2017, 565 – 581;
- Maspes I., *Morte digitale e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, in Giurisprudenza Italiana, 2021, 1601 – 1609;
- Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009;
- Miniussi D., *Il diritto all'oblio: i paradossi del caso Google*, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2015, 209 – 234;
- Krzysztofek M., *GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679: Post-Reform Personal Data Protection in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2019;
- Oliverio A., *Memoria e oblio*, Soveria Mannelli, 2003;
- O'Neill E. E., *Influencing the Future: Compensating Children in the Age of Social-Media Influencer Marketing*, 72 Stan. L. Rev. Online 42 – 52 (2019-2020);

- Palladino A., *Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?*, in *De Iustitia*, 2019, 75 – 86;
- Palmieri A. – Pardolesi R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, Quaderno n. 1 (27 maggio 2014).
- Patch-Friedman J., *The Monetization of Childhood: How Child Social Media Stars Are Unprotected from Exploitation in the United States*, 28 *Cardozo J. Equal Rts. & Soc. Just.* 361 – 387 (2021-2022);
- Pelino E., *Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milan, 2016;
- Pinto F., *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive digitali*, in *Rivista del Notariato*, fasc.4, 2021, 701 – 716;
- Pizzetti F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, 2013;
- Pizzetti F., *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *Federalismi.it*, 10 giugno 2014;
- Pollicino O., *Diritto all'oblio e conservazione dei dati. La Corte di Giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy*, in *Giur. cost.*, 2014, 2946 – 2958;
- Putorti V., *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giustizia Civile*, fasc.1, 2021, 163 – 193;
- Reardon J., *New Kidfluencers on the Block: The Need to Update California's Coogan Law to Ensure Adequate Protection for Child Influencers*, 73 *Case Western. Rsrv. L. Rev.* 165 – 189 (2022);
- Resta G., *La morte digitale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il)*, fasc.6, 2014, 891 – 920;
- Resta G., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2019, 1, 85 – 105;
- G. Resta, *L'accesso post mortem ai dati personali: il caso Apple*, in *La nuova Giurisprudenza civile commentata*, 2021, 670 – 680
- Resta G. – Zeno-Zencovich V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE-Press, 2015;
- Saragoza A., *The Kids Are Alright? The Need for Kidfluencer Protections*, 28 *Am. U. J. Gender Soc. Pol'y & L.* 575 – 602 (2019-2020);
- Sartoris C., *Minors' data protection between e-learning and social network platforms*, *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2, 2020, 138 – 147;
- Saulier M., *Utiles précisions sur la protection du droit à l'image du mineur*, *Actualité juridique Famille*, 04, 2022, 231 – 238;
- Spangaro A., *Patrimonio digitale – la successione digitale: la permanenza post mortem di aspetti della personalità*, in *Giur. it.*, 2022, 1365 – 1370;

- Stanzione G., *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa e Diritto Privato*, fasc.3, 2020, 991 – 1005;
- Tampieri M., *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1010 ss.;
- Tardia I., *L'identità digitale tra memoria e oblio*, ESI, 2017;
- Vigorito A., *La 'persistenza' postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Diritto dell'Informazione dell'Informatica.*, 2021, 27 – 32;
- Voigt P., von dem Bussche A., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide*, Berlin, 2017;
- Zanichelli M., *Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale*, in *Inf. e dir.*, 2016, 9 – 28;
- Zanini S., *Il diritto all'oblio nel regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *Federalismi. it*, 2018, 2-21.